



Protocollo RC n. 18616/13

Deliberazione n. 39

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 77

Seduta Pubblica del 21 luglio 2015

Presidenza: BAGLIO

L'anno duemilaquindici, il giorno di martedì ventuno del mese di luglio, alle ore 14,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,45 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 26 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, Di Liegro Luigina, Dinoi Cosimo, Fannunza Cecilia, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Mannocchi Liliana, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Parrucci Daniele, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Stefano Enrico, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Cantiani Roberto, Cochi Alessandro, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris Rita, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia e Rossin Dario.

La PRESIDENTE, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Di Biase ha giustificato la propria assenza.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 105^a proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento, da parte della Commissione II, di alcune delle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, nonché dall'approvazione di emendamenti:

105^a Proposta (di iniziativa consiliare)

dei Consiglieri Panecaldo, Caprari, Giansanti, Ferrari, D'Ausilio, Corsetti, Dinoi, Ghera, Onorato, Marchini, Cozzoli Poli, Belviso, Azuni e Peciola.

Indirizzi per il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana.

Premesso che l'art. 119 della Costituzione recita: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.";

Che all'art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 si afferma: "La legge assicura, altresì, agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine, i Comuni e le Province, in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

Che Roma Capitale si avvale del disposto dell'articolo 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, che prevede la facoltà per i Comuni di determinare l'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per le occupazioni gravate da canone di concessione non ricognitorio, applicando tale agevolazione alle occupazioni strettamente necessarie ai cantieri edili e realizzate, esclusivamente, per interventi pertinenti al programma di manutenzione urbana;

Che la Cosap (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) riguarda le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni e delle Province oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all'interno del perimetro urbano;

Che, con deliberazione n. 95 del 14 maggio 2003, il Consiglio Comunale ha approvato la disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari, prevedendo che le antenne riceventi televisive terrestri e le parabole satellitari fossero collocate sulla copertura degli edifici ubicati nel territorio comunale (ad esclusione di installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze, che non siano di copertura) e che sulla copertura di ogni edificio, composto da più unità abitative, fosse ammessa l'installazione di una sola antenna collettiva, comprensiva della distribuzione dei segnali fino ai punti di collegamento situati all'interno di tutte le unità abitative e fondi commerciali che compongono l'edificio;

Che tuttavia, considerato che negli ultimi 10 anni risulta che solo il 10% dei condomini ha centralizzato il proprio impianto, è opportuno che, per avviare l'operazione "tetti puliti", si debba dare un segnale positivo all'edilizia privata, legando la realizzazione di detti interventi a quelli di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti, nonché all'installazione di impianti di antenna centralizzati (smart city);

Che, oggi, gli impianti centralizzati, a differenza di 10 anni fa, possono anche distribuire fonia e connettività a banda larga, superando la convinzione diffusa che la centralizzazione dell'impianto peggiori la qualità di ricezione del segnale;

Che il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) è stato istituito da Roma Capitale, in attuazione del disposto dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, a decorrere dall'anno 1999, in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico (Tosap);

Che, con deliberazioni n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010, il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone Cosap;

Che la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 permette la pubblicità su mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

Che, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

Che, a tal fine, l'Amministrazione di Roma Capitale ha previsto, nel Piano dell'Impiantistica Pubblicitaria, la possibilità di diffondere, sui teli di copertura dei ponteggi, messaggi pubblicitari, pittorici o luminosi;

Che la crisi economica e occupazionale, che ha investito il mondo intero, impone una serie di interventi finalizzati anche alla rivitalizzazione di importanti settori economici, con il recupero di mestieri e saperi diffusi, la crescita della partecipazione e della responsabilità della cittadinanza alla cura della propria città e la costituzione di nuove fonti di reddito, con conseguente nuova occupazione;

Che il patrimonio immobiliare di interi quartieri di Roma, poste le condizioni in cui versa, necessita di una diffusa manutenzione, in quanto innumerevoli immobili sono vetusti e necessitano di profondi interventi manutentivi, sia per preservare la funzionalità sia per adeguarli alle nuove esigenze introdotte dalle normative nazionali e comunitarie in materia di impianti;

Che in molti edifici della città sono presenti ancora strutture in amianto (canne fumarie, serbatoi acqua, coperture in "eternit", ecc..), che vanno ad inquinare l'ambiente circostante, rendendo insalubri i locali per le persone che vi dimorano;

Che, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, punto 4, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio (di qualsiasi tipo, friabile e non) sono previsti specifici obblighi a carico dei proprietari/responsabili di attività;

Che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, comprese le operazioni di risanamento e di bonifica dall'amianto, il Testo Unico delle imposte sui redditi prevede appositi sgravi fiscali per unità immobiliare;

Che il mercato immobiliare non dà segni di ripresa e che il settore edilizio, da sempre uno dei settori trainanti per la crescita italiana e in particolare dell'economia romana, è in grave crisi e si sente, quindi, l'esigenza di rivitalizzare il settore in modo programmato per realizzare la riqualificazione della città e per favorire la ricrescita economica;

Che, affinché tale programma esprima compiutamente tutte le sue potenzialità in termini di qualità del sistema delle imprese e di capacità di creare nuovo e qualificato lavoro, è necessario attivare un sistema di incentivi, con i quali promuovere e riorientare

la domanda e l'offerta di manutenzione urbana e sensibilizzare i cittadini alla conservazione del patrimonio edilizio;

Atteso che, in data 19 novembre 2013, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, con precisazioni in atti.

Il Dirigente

F.to: F. Paciello;

Che, in data 14 gennaio 2014, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: R. Massaccesi;

Che, in data 29 gennaio 2014, il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, con precisazioni in atti.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli;

Che la proposta, in data 20 febbraio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi III, X e XI non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VIII, XII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi II, VI, VII, IX, XIV e XV hanno espresso parere favorevole, con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II

1. eliminare il punto 7 del dispositivo: “di condizionare tale regime autorizzativo alla rispondenza, da parte delle imprese incaricate dei lavori, agli adempimenti relativi alle discipline del lavoro ed alla corretta fatturazione dei lavori stessi”;
2. eliminare il secondo capoverso del punto 6: “gli incentivi previsti per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla presente deliberazione, ai fini della Cosap, sono applicabili anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi nelle aree previste dall'art. 9 Legge Tognoli n. 122/1989 e s.m.i.”;
3. al punto 5 del dispositivo, dopo la parola “facciate”, aggiungere la frase “nella misura dell'80%” e aggiungere, dopo la parola “amianto”, la frase “nella misura del 100% anche per edifici non con valenza artistica e storica”;
4. all'ultimo capoverso del dispositivo, dopo le parole “di affidare alla Giunta Capitolina”, aggiungere la frase “sentita la Commissione competente ecc”.

Municipio VI

1. inserire la quantificazione del mancato introito derivante dai nuovi parcheggi;
2. poiché la pubblicità per i Municipi centrali è potenzialmente e nettamente superiore a quella per i Municipi periferici, stabilire che una parte (almeno il 30%) delle tasse

risparmiare sulla pubblicità dei Municipi centrali (I e II) venga destinata all'istituzione di un fondo per la riqualificazione degli istituti scolastici dei Municipi periferici.

Municipio VII

1. ripartire l'introito derivante dal canone dell'imposta di pubblicità come segue: 70% al Municipio – 30% al/i proprietario/i dell'immobile;
2. è obbligo del condominio di concedere gli spazi pubblicitari a fronte delle agevolazioni previste dalla presente deliberazione. La mancata concessione porta alla non esenzione della Cosap;
3. dopo "art. 9 Legge Tognoli n. 122/1989", aggiungere "con l'esclusione del comma 4".

Municipio IX

1. di accogliere le osservazioni, di cui al primo punto della nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro – U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità;
2. di modificare il sesto punto della deliberazione dalla parola "di trasformare..." a "con amianto" con "le esposizioni pubblicitarie, di cui al presente atto, sono esentate dal pagamento del canone di iniziativa pubblicitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009", purché i relativi proventi siano reinvestiti nell'opera di recupero e riqualificazione.

Municipio XIV

1. stralcio del secondo capoverso del punto 6 degli indirizzi di deliberazione, di cui al disposto della suddetta proposta, riguardo all'applicazione dell'art. 9 della Legge Tognoli n. 122/1989 e s.m.i.;
2. adeguamento del primo capoverso del punto 6 degli indirizzi di deliberazione, di cui al disposto della suddetta proposta, alle osservazioni presentate nelle premesse ovvero relative alla previsione di meccanismi di solidarietà a favore delle aree più periferiche e ad una più equa distribuzione degli incentivi.

Municipio XV

1. al punto 6 del deliberato non è chiaro cosa voglia dire: "trasformare in incentivo per i proprietari degli immobili gli emolumenti dovuti all'Amministrazione per l'utilizzo di pubblicità sui ponteggi";
2. si faccia propria l'osservazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, riguardante la previsione di esenzioni da introdursi per il pagamento della Cosap, in quanto non è possibile quantificare la mancata entrata dalle possibili esposizioni pubblicitarie che sarebbero richieste dai proprietari degli edifici in questione.

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario, con le seguenti richieste e/o osservazioni:

- A. il mancato introito, dovuto all'esenzione del pagamento della Cosap per i ponteggi per il rifacimento delle facciate degli edifici, penalizzerebbe ulteriormente il Bilancio Capitolino, già aggravato dai cospicui tagli, con gravi ripercussioni sui Bilanci dei Municipi;

- B. il Regolamento O.S.P. (deliberazione A.C. n. 75/2010) già prevede le seguenti esenzioni:
- l'esenzione dell'80% dell'importo della Cosap, per i lavori sugli edifici storici vincolati;
 - l'esenzione della Cosap del 50% per tutti gli edifici, se l'oggetto dei lavori è la rimozione delle scritte vandalistiche;
 - dell'80% per tutti gli edifici, a condizione che, a seguito dell'approvazione del piano per la tutela dell'immagine dell'area urbana, ci si adegui ad una serie di prescrizioni, come quella dell'adeguamento del colore della facciata o l'utilizzo di alcuni specifici materiali in linea con il decoro;
- C. il capoverso 7 del deliberato prevede l'estensione dell'esenzione della Cosap anche agli interventi finalizzati alle aree di costruzione dei parcheggi; si reputa opportuno eliminare le parole da: "gli incentivi" ...fino a: "all'art. 9 Legge Tognoli n. 122/1989 e s.m.i.";
- D. al decentramento previsto dalla deliberazione, che conferisce la competenza delle incombenze relative alla competenza dei Municipi, non corrisponde il trasferimento delle necessarie risorse, sia economiche che strumentali, per farvi fronte agli enti di prossimità, già penalizzati da consistente carenza di personale;
- E. la proposta prevede, inoltre, l'esenzione del pagamento del canone di iniziativa pubblicitaria per le esposizioni di cartelloni sui parcheggi e, quindi, al mancato introito dell'O.S.P. si aggiungerebbe quello derivante dal canone dovuto per quest'altro aspetto;
- F. detta deliberazione non chiarisce, in analogia con il privato, quali siano i benefici nel caso che la proprietà degli edifici sia pubblica, considerando che gli stessi sono già esenti dalla Cosap;
- G. non vengono, nella proposta in oggetto, qualificati i mancati introiti per l'esenzione prevista per i parcheggi;
- H. aggiungere, in chiusura del punto 7, le parole: "nonché alla valutazione della congruenza dei tempi previsti dal progetto esecutivo";

Che la Commissione II, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio II

1. la richiesta non viene accolta, in quanto la disciplina di settore è ampiamente normata;
2. la richiesta viene accolta;
3. la richiesta non viene accolta, in quanto modificherebbe la ratio degli indirizzi della proposta di deliberazione, e poiché per entrambe i canoni è stata già prevista un'esenzione da quantificare in sede di disciplina di dettaglio;
4. la richiesta non viene accolta, in quanto la materia è di competenza della Giunta Capitolina e alla stessa spetta potere gestionale.

Municipio VI

1. la richiesta non viene accolta, poiché quanto osservato dal Municipio sarà successivamente contenuto nella disciplina attuativa;
2. la richiesta non viene accolta, in quanto è il privato a risparmiare, non la Pubblica Amministrazione o il singolo Municipio.

Municipio VII

1. la richiesta non viene accolta, in quanto uno dei principi della proposta di deliberazione è quello di favorire l'iniziativa privata;
2. la richiesta non viene accolta in quanto l'obbligo contenuto nell'osservazione del Municipio rientra nella sfera di autonomia giuridica dei condomini, come sancita dal codice civile;
3. la richiesta viene accolta.

Municipio IX

1. la richiesta viene accolta;
2. la richiesta viene accolta parzialmente, ad esclusione della frase "purché i relativi proventi siano reinvestiti nell'opera di recupero e riqualificazione", poiché le economie ottenute dal privato per le esenzioni non possono avere un vincolo di destinazione.

Municipio XIV

1. la richiesta viene accolta;
2. la richiesta viene accolta.

Municipio XV

1. la richiesta non viene accolta, in quanto il mancato finanziamento della Cosap sarebbe compensato dagli introiti derivanti dalla pubblicità esposta sui ponteggi, attraverso un incremento delle imposte Irap e I.V.A.;
2. la richiesta viene accolta.

Municipio I

- A. la richiesta non viene accolta, in quanto il mancato finanziamento della Cosap sarebbe compensato dagli introiti derivanti dalla pubblicità esposta sui ponteggi, attraverso un incremento delle imposte Irap e I.V.A.;
- B. la richiesta non viene accolta, in quanto le esenzioni in parola sono estese a tutti i Municipi;
- C. la richiesta viene accolta;
- D. la richiesta non viene accolta, in quanto il rapporto tra l'abbattimento della Cosap e l'incremento degli introiti CIP porterebbero ad un attivo di Bilancio;
- E. la richiesta non viene accolta, in quanto la competenza per il canone dell'imposta pubblicitaria è del Dipartimento Sviluppo Economico; la competenza in materia di Cosap è già del Municipio;
- F. la richiesta non viene accolta, in quanto gli indirizzi della proposta si rivolgono all'iniziativa dei soggetti privati; la deliberazione n. 50/2014 disciplina in modo specifico la CIP per gli interventi di manutenzione sui monumenti, finanziati dai soggetti privati;
- G. la richiesta viene accolta;
- H. la richiesta viene accolta.

Atteso che la Commissione I, nella seduta del 13 febbraio 2014, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Che la Commissione II, nella seduta del 9 settembre 2014, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Che la Commissione IX, nella seduta del 3 ottobre 2014, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visti i pareri dei Dirigenti responsabili dei Servizi interessati, espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Visti i pareri espressi dalla Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare l'indirizzo di seguito indicato:
 - al fine di agevolare il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata, e conseguentemente il recupero e la riqualificazione urbana, fermo restando che sugli edifici storici ed eclettici i risalti in pietra (vera o simulata) riportino il tono della pietra e, sui fondi murari fra le finestre, sia riportato il tono del mattone, si autorizza l'esenzione dal pagamento della Cosap, con riferimento alle occupazioni temporanee di spazi e aree situati su suolo pubblico, effettuate da operatori economici privati per conto di condomini, ovvero di proprietari di edifici. A fronte degli interventi di cui al precedente periodo, gli operatori economici provvederanno, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale (digitale terrestre DTT, satellitare SAT con prese multiple SAT DTT per ogni appartamento, fonia e connettività a banda ultra larga), realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica;
- di stabilire, quale arco temporale di riferimento dell'intervento delineato al precedente punto, il periodo giugno 2015 – dicembre 2017, data entro la quale i lavori effettuati all'interno del programma dovranno essere terminati;
- di indicare in sei mesi la durata massima del lavoro complessivo di rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici, ai fini delle incentivazioni previste nel programma di manutenzione urbana, salvo per i palazzi di interesse storico o artistico – vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – e per le facciate di grande pregio per i quali, in linea con i pareri rilasciati dalla Soprintendenza Statale, la durata del lavoro, anche relativo a porzioni di edificio, non potrà superare i nove mesi;
- di prevedere meccanismi di incentivo per i proprietari degli immobili, consistenti nella destinazione di parte degli emolumenti dovuti all'Amministrazione a titolo di incassi derivanti da pubblicità apposta sui ponteggi installati per il rifacimento delle facciate di cui al presente provvedimento. Tale intervento va attuato nell'ambito dei limiti concessi dai vincoli definiti nei documenti di programmazione e dalla necessaria salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- di approvare le suddette iniziative, anche per la riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge;
- di condizionare la concessione delle agevolazioni, riferite ai precedenti punti, alla preventiva verifica della sussistenza della corretta esecuzione degli adempimenti relativi alle discipline del lavoro ed alla corretta fatturazione dei lavori da parte degli operatori economici, incaricati dei singoli interventi di rifacimento delle facciate;
- di demandare alla Giunta Capitolina, previa acquisizione dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte delle competenti strutture capitoline e sentita la

Commissione Capitolina competente, l'adozione dei provvedimenti attuativi di quanto disposto nel presente provvedimento, in coerenza con i vincoli di natura finanziaria definiti nei documenti di programmazione e con la salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 4 contrari e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Cochi, Magi, Marino, Mennuni e Quarzo.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Celli, De Luca, Di Liegro, Fannunza, Ferrari, Giansanti, Mannocchi, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Parrucci, Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri De Vito, Frongia, Raggi e Stefano.

La presente deliberazione assume il n. 39.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **21 luglio 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Prot. Segr. Gen.
.....

Deliberazione N.
.....

Prot. Serv. Delib.
N.



ROMA CAPITALE

Del
.....

**DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E
MANUTENZIONE URBANA**
**DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA – CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI**

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione della Giunta Capitolina:

OGGETTO: Disposizioni normative attuative della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 39 del 21 Luglio 2015	
<p>DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA Il Direttore Ing. Roberto Botta</p> <p>L'ASSESSORE Dott. Maurizio Pucci</p> <p>DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO Il Direttore Dr.ssa Silvana Sari</p> <p>L'ASSESSORE Marta Leonori</p>	<p>Premesso che: con Delibera n. 39 del 21.07.2015 l'Assemblea Capitolina ha approvato gli "Indirizzi per il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana" con lo scopo di agevolare gli interventi di rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata presenti sul territorio comunale attraverso l'esenzione dal pagamento della Cosap delle occupazioni temporanee di spazi e aree situati su suolo pubblico, effettuate da operatori economici privati per conto di condomini, ovvero di proprietari di edifici. che a fronte degli interventi previsti, gli operatori economici provvederanno, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale (digitale terrestre DTT, satellitare SAT con prese multiple SAT DTT per ogni appartamento, fonia e connettività a banda ultra larga), realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica nonché per la riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge; che, tra l'altro, viene stabilito, inoltre, quale arco temporale di riferimento degli interventi previsti, il periodo giugno 2015 – dicembre 2017, data entro la quale i lavori effettuati all'interno del programma dovranno essere terminati;</p>
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, n. 267 – TESTO UNICO ENTI LOCALI	RICHIESTA DI PARERE AL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – TUEL
<p>PARERE TECNICO UFF. PROPONENTE Si esprime parre di regolarità tecnica IL DIRETTORE DEL DIP.TO S.I.M.U. Ing. Roberto Botta</p>	<p>Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, c.2, D. Lgs. n. 267/2000</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>

che viene dato mandato alla Giunta Capitolina, previa acquisizione dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile da parte delle competenti strutture capitoline e sentita la Commissione Capitolina competente, di procedere all'adozione dei provvedimenti attuativi in coerenza con i vincoli di natura finanziaria definiti nei documenti di programmazione e con la salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio.

Considerato che:

che l'art. 119 della Costituzione recita: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;

che all'art. 149 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 si afferma "La legge assicura, altresì, agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i Comuni e le Province, in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

che Roma Capitale si avvale del disposto dell'articolo 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, che prevede la facoltà per i Comuni di determinare l'esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico per le occupazioni gravate da canone di concessione non ricognitorio, applicando tale agevolazione alle occupazioni strettamente necessarie ai cantieri edili e realizzate esclusivamente per interventi pertinenti al programma di manutenzione urbana;

che la Cosap (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) (Cosap) riguarda le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni e delle Province oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all'interno del perimetro urbano;

che il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) è stato istituito dal Comune di Roma, in attuazione del disposto dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 1999, in sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap);

che con le deliberazioni n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010 il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone Cosap;

che la deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006 e successive modifiche permette la pubblicità su mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

che l'obiettivo previsto è quello di agevolare il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana ripristinando il decoro architettonico eliminando la molteplicità di antenne individuali per motivi estetici, inteso come l'armonia data dall'insieme di linee e strutture ornamentali che segnano e identificano le varie parti dell'edificio, nonché forniscono all'edificio stesso nel suo insieme, una precisa e armonica fisionomia, al di là che si tratti o meno di un edificio di pregio artistico, nel rispetto del diritto all'informazione.

che a fronte delle iniziative di rifacimento delle facciate è prevista l'esenzione dal pagamento della Cosap per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la realizzazione degli interventi anche per edifici non con valenza artistica e storica, nonché di trasformare in incentivo per i proprietari degli immobili gli emolumenti dovuti all'Amministrazione per l'utilizzo di pubblicità sui ponteggi per ristrutturazione facciate;

che la crisi economica e occupazionale in corso impone una serie di interventi finalizzati anche alla rivitalizzazione di importanti settori economici, con il recupero di mestieri e saperi diffusi, la crescita della partecipazione e della responsabilità della cittadinanza alla cura della propria città e la costituzione di nuove fonti di reddito con conseguente nuova occupazione;

che il patrimonio immobiliare di interi quartieri di Roma, poste le condizioni in cui versa, necessita di una diffusa manutenzione, in quanto innumerevoli immobili sono vetusti e necessitano di profondi interventi manutentivi, sia per preservare la funzionalità sia per adeguarli alle nuove esigenze introdotte dalle normative nazionali e comunitarie in materia d'impianti;

che con deliberazione n. 95 del 14 maggio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato la Disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari prevedendo che le antenne riceventi televisive terrestri e le parabole satellitari fossero collocate sulla copertura degli edifici ubicati nel territorio comunale (ad esclusione di installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura) e che sulla copertura di ogni edificio composto da più unità abitative fosse ammessa l'installazione di una sola antenna collettiva comprensiva della distribuzione dei segnali fino ai punti di collegamento situati all'interno di tutte le unità abitative e fondi commerciali che compongono l'edificio;

che tuttavia, considerato che negli ultimi 10 anni risulta che solo il 10% dei condomini ha centralizzato il proprio impianto, è opportuno che, per avviare l'operazione "tetti puliti", si debba dare un segnale positivo all'edilizia privata legando la realizzazione di detti interventi a quelli di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti, nonché all'installazione di impianti di antenna centralizzati (smart city);

che oggi gli impianti centralizzati, a differenza di 10 anni fa, possono anche distribuire fonia e connettività a banda larga, superando la convinzione diffusa che la centralizzazione dell'impianto peggiori la qualità di ricezione del segnale;

che la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 permette la pubblicità su mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

che a tal fine l'Amministrazione di Roma Capitale ha previsto, nel Piano dell'impiantistica Pubblicitaria, la possibilità di diffondere sui teli di copertura dei ponteggi, messaggi pubblicitari, pittorici, o luminosi;

- preso atto che, in datail Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto" ed ha inoltre attestato - ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to Roberto Botta"

- preso atto che, in datail Direttore del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive - Formazione lavoro ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto" ed ha inoltre attestato - ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to Silvana Sari

visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione n. 95 del 14 maggio 2003 il Consiglio Comunale e ha approvato la Disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

visto il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;

vista la delibera dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il D.M. 22 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico con cui sono state approvate le Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione;

visto il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA

per i motivi citati in premessa di approvare le seguenti disposizioni normative attuative della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 39/2015:

Capo I – Norme di carattere generale

Art. 1 - Pubblicità sui ponteggi e caratteristiche impianti - Incentivo

1. Dal 1 giugno fino al 1 dicembre 2015, data entro la quale dovranno essere terminati gli interventi di cui al presente provvedimento, non è dovuto il pagamento del COSAP per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche effettuate da imprese per conto di condomini, ovvero di proprietari di edifici, i quali, in occasione del rifacimento delle facciate provvedano, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale (digitale terrestre DTT, satellitare SAT con prese multiple SAT DTT per ogni appartamento, fonia e connettività a banda ultra larga), realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica, nonché alla riqualificazione energetica degli edifici, secondo la normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma precedente che chiedono l'esenzione COSAP e contestualmente applicano la pubblicità sui ponteggi devono attenersi ai parametri tecnici indicati nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni). L'impianto installato deve essere altresì conforme alle indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 14 maggio 2003 che ha approvato la "Disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari".
3. Ai soggetti di cui al comma 1. è ridotto del 10% il canone per le iniziative pubblicitarie (CIP), nell'ambito dei limiti concessi dai vincoli definiti nei documenti di programmazione e della necessaria salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Art. 2 - Spese dei condomini

1. I condomini ovvero i proprietari di edifici dovranno documentare che le spese relative all'installazione di impianti centralizzati di ricezione siano contestuali ai lavori di manutenzione di edifici esistenti.

Art. 3 - Durata lavori

1. Al fine di beneficiare dell'esenzione, la durata massima dei lavori per ogni intervento è di mesi sei, salvo per i palazzi di interesse storico o artistico – vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – e per le facciate di grande pregio per i quali, secondo i pareri rilasciati dalla competente Soprintendenza Statale, la durata del lavoro, anche relativo a porzioni di edificio, non potrà superare i mesi nove.
2. Sugli edifici storici ed eclettici i risalti di pietra (vera o simulata) dovranno riportare il tono della pietra e, sui fondi murari fra le finestre dovrà essere riportato il tono del mattone.
3. Il superamento dei termini predetti determina la decadenza dall'esenzione COSAP per il periodo eccedente e la decadenza dalla riduzione del 10% del canone per le iniziative pubblicitarie (CIP).

Art. 4 - Fatturazione lavori

1. L'esenzione sopraddeffa è subordinata alla rispondenza da parte delle imprese incaricate dei lavori e che espongono la pubblicità agli adempimenti relativi alle discipline del lavoro ed alla corretta fatturazione dei lavori stessi.

Art. 5 - Competenza rilascio esenzione Cosap e riduzione del CIP

1. Ai Municipi è assegnata la competenza per il rilascio della concessione dell'esenzione COSAP sulla base degli atti tipici di concessione amministrativa emanati dal Dipartimento Demanio e Patrimonio con i quali si autorizzano le concessioni dell'area di proprietà comunale. Il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive è competente ad autorizzare l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi ed applica la riduzione del CIP.

Capo II – Norme tecniche

Art. 6 - Collocazione e installazione delle antenne e parabole atte alla ricezione dei programmi via satellite e accessori relativi

1. Per la collocazione delle antenne di ricezione e televisiva terrestri e di parabole satellitari si fa rinvio ai punti 1,2,3,4,5,6 della delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 14 maggio 2003.
2. Per quanto riguarda l'installazione degli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, si fa rinvio al D.M. 22 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico con cui sono state approvate le "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione".
3. Gli impianti devono garantire la ricezione di un segnale "sicuro", che potrà consentire l'accesso a servizi interattivi ed evitare interferenze nella visione dei programmi televisivi.
4. Gli impianti per la ricezione dei segnali TV e per i servizi multimediali, devono essere costruiti e mantenuti nelle condizioni di funzionalità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. L'installazione degli impianti di cui ai precedenti commi, di uso singolo o condominiale, deve salvaguardare il decoro e l'aspetto estetico della città, con particolare riguardo per la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e storico-culturali; a tale scopo in questi impianti le dimensioni delle parti visibili dall'esterno devono essere contenute il più possibile, compatibilmente con le necessità di ricezione. Per gli impianti di ricezione

satellitare, qualora si vogliano ricevere più posizioni orbitali, dovranno essere preferite antenne in grado di ricevere contemporaneamente posizioni orbitali contigue ovvero antenne motorizzate, ove tecnicamente applicabile.

6. Le antenne, le parabole, i convertitori ed i relativi supporti devono avere una colorazione in grado di mimetizzarsi con il manto di copertura, con le facciate dell'edificio e con l'ambiente o essere in materiale trasparente. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate ed essere installate nel rispetto delle normative previste in materia e, ove necessario, controventate. Le antenne paraboliche devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 100 cm di diametro per impianto singolo e devono avere un solo logotipo del costruttore e/o dell'importatore di dimensioni non superiori ad 1/10 della superficie complessiva dell'antenna. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che risultino non visibili ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.
7. In tutti gli edifici, le antenne, siano esse condominiali o singole, dovranno essere posizionate sulla copertura degli stessi, sul lato considerato interno o verso il cortile, ad una distanza dal filo di gronda tale da renderla non visibile dal piano strada.
8. E' fatto divieto assoluto di installare antenne paraboliche su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli.
9. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti.
10. Resta salvo l'obbligo da parte degli interessati di munirsi di eventuali altre autorizzazioni o nulla osta prescritti a tutela di vincoli specifici previsti dalle norme vigenti.

Art. 7 - Interventi di riqualificazione energetica

1. Sono interventi di riqualificazione energetica tutti quegli interventi capaci di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell'intero edificio: l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria nonché di sistemi termodinamici misti per la produzione in maniera combinata di energia elettrica ed energia termica e la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, oppure di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza.
2. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 1. anche quelli eseguiti sull'involucro dell'edificio, su tutte le strutture opache orizzontali o verticali, pavimenti e pareti, nonché le finestre comprensive di infissi.

Art. 8 – Condizionatori d'aria

1. Il posizionamento dell'unità esterna di un condizionatore d'aria sulla facciata di un edificio non deve incidere, alterandolo, sul decoro dell'edificio, nel rispetto delle distanze in verticale o in appiombato, ex articolo 907 c.c. e delle immissioni di rumore ex articolo 844 del c.c. e allo stillicidio della condensa. Nel caso in cui il decoro dell'edificio o la normativa vigente contrasti con l'installazione dei motori dei condizionatori d'aria sulla facciata condominiale, gli impianti esterni dovranno essere riposizionati.

2. Le installazioni di condizionatori e di altri impianti tecnologici devono essere subordinate al rispetto delle norme in materia di impianti e la conformità dell'opera dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore, in conformità alla normativa vigente.
3. E' ammissibile la collocazione di detti impianti oltre che all'interno dei singoli appartamenti anche sulle coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime. Ove ciò non fosse possibile devono comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;
4. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. Simili installazioni possono essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.
5. Gli impianti in questione dovranno rispettare i livelli di inquinamento acustico ed il loro rumore non deve arrecare disturbo al sonno dei condomini degli ultimi piani né a quelli dei palazzi circostanti.

Art. 9 - Impianti a pannelli solari termici e fotovoltaici.

1. E' prevista la sostituzione totale degli impianti termici esistenti e la realizzazione di nuovi su edifici esistenti. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% su base annua del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici ubicati nel perimetro dei centri storici.
2. I pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbono essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e non impegnare più del 20% della falda stessa; tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.
3. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura; i serbatoi di accumulo possono essere posizionati anche sulle coperture piane o inclinate avendo cura di minimizzare l'impatto con colorazioni coerenti con il colore della copertura, ed escludendo scritte o marchi di fabbrica.
4. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
5. All'interno degli stessi ambiti, nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, possono essere imposte, nell'ambito degli adempimenti procedurali previsti dal D.lgs. stesso, ulteriori limitazioni o prescrizioni.
6. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente articolo deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 10 - Norme di tutela

1. Tutti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle norme riguardanti il vincolo paesaggistico-ambientale nonché, nelle aree di valore storico-artistico, della necessaria e vincolante autorizzazione della Soprintendenza, la cui mancanza è considerata violazione di rilevanza penale.
2. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 11 - Norme transitorie

1. Gli impianti di ricezione radiotelevisiva satellitare e terrestre già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimossi contestualmente all'installazione del nuovo impianto centralizzato nel rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti.